

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	25
Missioni vevoli nella seduta del 15 ottobre 2003	3	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	25
Progetti di legge (Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	29
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	Interrogazioni a risposta immediata	33
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 1 – Iniziative a tutela delle minoranze linguistiche)	33
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 – Costruzione della terza corsia dell'autostrada del Brennero)	33
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 3 – Iniziative per rafforzare i controlli a tutela della sicurezza negli aeroscali)	34
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1798-B	7	(Sezione 4 – Iniziative a tutela della sicurezza negli aeroscali, anche con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina)	34
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	7	(Sezione 5 – Iniziative per migliorare il livello di sicurezza dei cittadini)	35
Disegno di legge di conversione n. 4346	24		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	24		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	24		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Iniziative per scongiurare la chiusura del Centro di informazione Onu in Italia)	36	(Sezione 11 – Articolo 9)	44
(Sezione 7 – Interventi di ristrutturazione presso la base americana per sommergibili nucleari situata nell'isola de La Maddalena)	36	(Sezione 12 – Articolo 10)	45
(Sezione 8 – Definizione dei procedimenti per il pagamento rateale dei debiti iscritti a ruolo da enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria)	37	(Sezione 13 – Articolo 11)	45
Proposta di legge S. 375 (approvata dal Senato) n. 2189 ed abbinata proposte di legge nn. 340-691-2190-2733	39	(Sezione 14 – Articolo 12)	45
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	39	(Sezione 15 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa)	45
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	39	(Sezione 16 – Articolo 14)	46
(Sezione 3 – Articolo 1)	39	(Sezione 17 – Articolo 15)	46
(Sezione 4 – Articolo 2)	40	(Sezione 18 – Articolo 16)	47
(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	40	(Sezione 19 – Articolo 17)	47
(Sezione 6 – Articolo 4)	43	(Sezione 20 – Articolo 18 e relativa proposta emendativa)	47
(Sezione 7 – Articolo 5)	44	(Sezione 21 – Articolo 19)	48
(Sezione 8 – Articolo 6)	44	(Sezione 22 – Articolo 20)	48
(Sezione 9 – Articolo 7)	44	Progetti di legge (Testo unificato) nn. 1723-2340-2547-2841-3539	49
(Sezione 10 – Articolo 8)	44	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	49
		(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	49
		(Sezione 3 – Articolo 1)	49
		(Sezione 4 – Articolo 2)	50
		(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	50

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castagnetti, Castellani, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castagnetti, Castellani, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo,

Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Modifica del titolo di una
proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4298, d'iniziativa del deputato FIORI, ha assunto il seguente titolo: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare ».

Trasmissione dal Senato.

In data 15 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2476. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile (*approvato dal Senato*) (4375).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIMA ed altri: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna » (4193) *Parere delle Commissioni XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (4242) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (4298) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

V Commissione (Bilancio):

LETTIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro » (4335) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X.*

VI Commissione (Finanze):

MARTINELLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (2740) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VIII Commissione (Ambiente):

REALACCI e VIGNI: « Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 » (240) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

REALACCI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità per i gravi danni alla salute dei lavoratori ed all'ambiente derivanti dalla presenza delle industrie chimiche sul territorio nazionale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 » (1963) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VENDOLA ed altri: « Disciplina dell'intervento pubblico nelle politiche abitative » (3703) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

DI LUCA: « Disposizioni per la disciplina dei nomi a dominio e delle attività in ambito INTERNET » (1491) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X e XIV.*

IX Commissione (Lavoro):

VOLONTÈ ed altri: « Istituzione di un Fondo permanente per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali » (1543) *Parere delle Commissioni I e V;*

CAMPA ed altri: « Nuove norme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria » (3163) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VIII e XII;*

BURANI PROCACCINI: «Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra» (4331) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

BURTONE e MOLINARI: «Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di legislazione funeraria» (2664) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRANCESCA MARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari» (4340) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 10 ottobre 2003, ha trasmesso il documento recante osservazioni e proposte sul disegno di legge concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» (atto Senato n. 2512), approvato dal CNEL stesso nella seduta del 9 ottobre 2003 (doc. XXI, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 6 ottobre 2003, ha trasmesso una

nota relativa all'attuazione data alla mozione CIMA ed altri n. 1/00159, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 24 giugno 2003, concernente l'anno internazionale dell'acqua potabile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 ottobre 2003, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, l'intenzione di concedere alla «Armenian Caritas» un contributo per la realizzazione di un progetto di formazione e informazione sui problemi relativi al fenomeno della migrazione e ai relativi rischi legati allo sfruttamento e ai traffici di esseri umani.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 6 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interpellanza CANNELLA ed altri n. 2/00277, nella seduta dell'Assemblea del 9 aprile 2002, concernente la campagna nelle scuole per la prevenzione degli incidenti stradali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 7 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GIRONDA VERALDI ed altri n. 9/3524/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2003, concernente la concessione di agevolazioni fiscali per gli stabilimenti completati entro il 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 ottobre 2003, pagina 39, seconda colonna, sostituire le prime quattordici righe, con le seguenti:

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane ».

1. 100. Arnoldi, Parolo, Saglia, Quartiani, Bressa, Zeller, Brugger, Scherini.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1798-B)

(A.C. 1798-B - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che

il disegno di legge delega in esame prevede, al comma 11 dell'articolo 1, la nomina di una commissione per la redazione dei relativi decreti legislativi;

la predetta commissione sarà composta da « professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto di delega »;

tale composizione esclude l'apporto e l'esperienza dei professionisti di settore che con analogha qualificazione applicano « sul campo » le attuali normative ambientali e tale esclusione rischia di inficiare il fine di snellimento burocratico e di semplificazione dei procedimenti connesso al provvedimento di riordino,

impegna il Governo

a ricomprendere nell'ambito della commissione di esperti di cui al comma 11 dell'articolo 1 rappresentanti degli ordini professionali maggiormente competenti nelle materie oggetto di riordino, eventualmente su indicazione dei rispettivi consigli.

9/1798-B/1. Marras, Osvaldo Napoli, Arnoldi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge delega in esame prevede, al comma 14 dell'articolo 1, che siano individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori, di fatto escludendo il coinvolgimento degli ordini professionali;

tale esclusione priva il procedimento dell'apporto e dell'esperienza dei professionisti di settore che applicano « sul campo » le attuali normative ambientali e ciò rischia di inficiare il fine di snellimento burocratico e di semplificazione dei procedimenti connesso al provvedimento di riordino,

impegna il Governo

a rendere partecipi delle forme di consultazione previste dal comma 14 dell'articolo 1 anche gli ordini professionali competenti nelle materie oggetto di riordino.

9/1798-B/2. Arnoldi, Marras, Osvaldo Napoli.

La Camera,

premessi che:

nel disegno di legge in esame, fra le materie oggetto della delega legislativa, al comma 1, lettera b), è compresa la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche;

tale materia è stata recentemente oggetto di riordino attraverso un apposito testo unico,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega relativa al settore suddetto, a limitare l'esercizio della stessa al coordinamento del recente testo unico con le eventuali nuove norme entrate in vigore successivamente al medesimo testo unico.

9/1798-B/**3**. Rocchi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Giachetti, Verneti, Villari, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 8, lettera *n*), del disegno di legge in esame prevede il ricorso all'autocertificazione in relazione alla certificazione ambientale secondo le norme EMAS, per le piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a limitare il più possibile il ricorso a tale metodo o comunque applicarlo solo per particolari requisiti per i quali sia agevole la verifica successiva, effettuata da autorità pubbliche.

9/1798-B/**4**. Villari, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Giachetti, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

nel disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda il concerto con i ministri interessati all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 4, manca ogni riferimento al Ministro per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo

a coinvolgere il Ministro per i beni e le attività culturali nella predisposizione dei decreti legislativi in questione.

9/1798-B/**5**. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Giachetti, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 29, pare consentire l'utilizzo del combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi in processi di co-Bombustione in impianti di energia elettrica e in cementifici;

tale processo sembrerebbe escluso dalla normativa comunitaria in materia, oltre che dal decreto legislativo n. 22 del 1997,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la materia dei rifiuti, a prevedere particolari misure dirette ad escludere, in relazione al processo di cui in premessa, ogni pericolo per la salute dell'uomo e ogni pregiudizio per l'ambiente.

9/1798-B/**6**. Reduzzi, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Giachetti, Lion, Verneti, Villari, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Via-

nello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge in questione manca ogni riferimento alla normativa a tutela dell'ambiente marino, in particolare alle riserve marine, e delle coste,

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi di attuazione della delega, in particolare per le materie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1 dell'articolo 1, norme specifiche sulla tutela del mare e delle coste che tengano conto delle specificità di tali ambienti e dei particolari pericoli a cui sono esposti.

9/1798-B/7. Merlo, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Giachetti, Vernetti, Villari, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge delega in esame, all'articolo 1, comma 8, lettera *g)*, prevede l'estensione delle procedure previste dalla legge n. 443 del 2001;

la legge n. 443 del 2001, in particolare per quanto attiene alla semplificazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale, non riguarda in alcun modo l'attuazione di piani e programmi di azione ambientale né i controlli o i monitoraggi ambientali,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi, ad interpretare il principio in questione nel senso di non semplificare ulteriormente le procedure di valutazione di impatto ambientale.

9/1798-B/8. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Giachetti, Vernetti, Villari, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 27, del disegno di legge delega in esame stabilisce che i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero e che, quindi, tali rifiuti sarebbero esclusi dall'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22 del 1997,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la materia dei rifiuti, a prevedere un regime di controlli specifico per i rifiuti metallici, con particolare riferimento a quelli per i quali sussiste il rischio di contaminazione radioattiva.

9/1798-B/9. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Merlo, Giachetti, Vernetti, Villari, Lion, Vigni, Bandoli, Pappaterra, Vianello, Abondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

l'evoluzione tecnologica comporta una presenza assai diffusa di accumulatori di energia elettrica, costituiti fondamentalmente da batterie al piombo, in cui l'elettrolito è una soluzione di acqua e acido solforico;

tale diffusione è destinata a subire nei prossimi anni un significativo incremento in relazione ad un prevedibile sempre maggiore utilizzo dei mezzi a trazione elettrica;

l'acido solforico è un composto altamente corrosivo e fortemente inquinante, la cui fuoriuscita può causare gravi danni alle persone, alle cose e all'ambiente;

tutti i sistemi di raccolta fin qui usati (segatura, sabbia, stracci, lavaggi con acqua ecc.) comportano inevitabilmente il trasferimento nella discarica del materiale imbevuto di una sostanza estremamente aggressiva e ancora attiva; eventuali maggiori riversamenti potrebbero infiltrarsi nel suolo andando a contaminare la falda acquifera o raggiungere i condotti fognari, con sviluppo di vapori fortemente tossici;

il divieto per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

l'impiego di una polvere assorbente e neutralizzante è l'unico sistema pratico ed efficace per un primo pronto intervento e lo spargimento di tale sostanza in quantità opportuna sull'eventuale elettrolito sversato consente di eliminare in modo semplice e sicuro, in brevissimo tempo e in modo definitivo, la presenza dell'acido solforico direttamente sul luogo dello sversamento accidentale;

il criterio generale per determinare il quantitativo da tenere a disposizione per eventuali emergenze, deve essere ricavato da considerazioni su due punti fondamentali:

a) quantità di elettrolito contenuto in un singolo elemento o contenitore;

b) valutazione del rischio di sversamento per ciascuna categoria di batterie al piombo acido (stazionarie-trazione-avviamento) in base alle caratteristiche del contenitore, alla dislocazione e alla tipologia di utilizzo,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa volta a risolvere il problema della neutralizzazione ambientale della presenza dell'acido solforico proveniente dalle batterie al piombo.

9/1798-B/10. Muratori.

La Camera,

premesso che:

l'insieme delle aree protette e dei parchi nazionali rappresenta ormai circa il 10 per cento del territorio e costituisce un momento fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali del nostro Paese; la piena realizzazione del complesso delle aree protette non solo implica la difesa del territorio e del patrimonio naturale, ma rappresenta anche una grande opportunità in termini di sviluppo turistico, economico e, conseguentemente, una importante occasione per la crescita occupazionale delle aree interessate e non solo;

gli stanziamenti assegnati alla tutela delle aree protette sono insufficienti e comunque assolutamente modesti;

la legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, inoltre, è ancora ben lontana dall'essere completamente attuata e notevoli sono i ritardi nella costituzione degli enti e degli organi di gestione dei nuovi parchi e nel trasferimento dei fondi stanziati per parchi già operanti,

impegna il Governo

a tenere in considerazione la necessità di garantire risorse finanziarie adeguate per le aree protette del nostro Paese, fattore

ben più determinante per una loro corretta gestione di quanto non possa esserlo la modifica della legge quadro in materia.

9/1798-B/**11**. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che

secondo una stima della Commissione tossicologica nazionale, quasi 50 casi di leucemia su mille in Italia sono da attribuire agli alti livelli di benzene e di idrocarburi aromatici presenti nei carburanti tradizionali (benzine super e super senza piombo) per auto;

questo rischio è evidentemente ancora più elevato nelle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico. I tubi di scappamento delle migliaia di veicoli circolanti, contribuiscono infatti per il 90 per cento alla presenza del benzene nell'aria. A tal fine è indispensabile promuovere ed incentivare l'utilizzo di veicoli ad impatto ambientale zero o, quantomeno, alimentati con carburanti meno dannosi per la salute e per l'ambiente, quali sono il GPL e il gas metano;

impegna il Governo

ad adottare misure ben più efficaci delle modeste risorse stanziato al comma 38 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, del tutto insufficienti ad attuare una seria politica ambientale e della mobilità nelle aree urbane.

9/1798-B/**12**. Zanella, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che

il problema dei rifiuti e del loro smaltimento rappresenta ormai una vera e propria emergenza nazionale e questo è ancora più vero se consideriamo la questione relativa ai rifiuti radioattivi; questi ultimi, più di ogni altro, possono avere pesanti conseguenze in termini di pericolosità ambientale e sanitaria; a tal fine risultano prioritarie non solo le attività di monitoraggio, ma anche quelle di controllo per il corretto smaltimento, il loro confinamento, e la idonea identificazione dei siti atti al loro trattamento;

impegna il Governo

a garantire che vengano stanziato adeguate risorse per un corretto smaltimento delle scorie radioattive.

9/1798-B/**13**. Bulgarelli, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che

la mobilità urbana rappresenta un'emergenza, in particolare nelle grandi città, che va affrontata senza indugio e senza ulteriori ritardi; il trasporto privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo inopinato incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso; il problema va affrontato attraverso la realizzazione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico razionali ed efficienti, i quali possono essere opportunamente integrati con l'ausilio di una mobilità alternativa come quella ciclistica; come emerso da numerose ricerche in materia, gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri

paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana; l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio « culturale », di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di muoversi con la bicicletta in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a realizzare un piano per la mobilità ciclistica, che consenta di aumentare il ricorso a sistemi di trasporto ecocompatibili all'interno delle aree urbane, al fine di migliorarne la qualità ambientale.

9/1798-B/**14**. Cima, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1798-B, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione,

impegna il Governo

ad attuare opportune iniziative, sia sul piano strategico, che sul piano degli interventi infrastrutturali, per risolvere il grave problema inerente l'attraversamento dei centri abitati da parte dei TIR.

9/1798-B/**15**. Cento, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che;

il riordino della normativa in materia ambientale deve tener conto del processo di integrazione europea e della necessità di dare attuazione ad una politica comune e condivisa di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

la decisione n. 1600/2002/CE, istitutiva del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, ha sottolineato l'importanza di un ambiente sano e pulito per garantire il benessere e la prosperità dei paesi dell'Unione e la presenza di problemi ambientali gravi per i quali è necessario un intervento adeguato;

la succitata decisione n. 1600/2002/CE ha altresì evidenziato:

la necessità di rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e all'applicazione del principio di precauzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente;

l'importanza di un utilizzo prudente delle risorse naturali e della protezione dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, per garantire uno sviluppo sostenibile;

la necessità di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, garantendo nel contempo la coerenza con il principio di sussidiarietà e rispettando la diversità di condizioni nelle varie regioni dell'Unione europea;

la particolare delicatezza di alcuni settori chiave della tutela ambientale come i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rapporto tra salute, ambiente e qualità della vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo smaltimento dei rifiuti;

la consapevolezza dell'incidenza delle attività umane sulle concentrazioni dei gas ad effetto serra, con il conseguente innalzamento delle temperature su scala mondiale e perturbazioni del clima;

l'esistenza di un nesso tra degrado dell'ambiente e talune malattie umane e, di conseguenza, la necessità di prendere in considerazione il rischio potenziale derivante dalle emissioni in atmosfera, dalle sostanze chimiche pericolose, dai pesticidi e dall'inquinamento acustico; l'estrema attenzione che merita di essere dedicata all'ambiente urbano, nel cui contesto vive il 70 per cento della popolazione e occorrono sforzi concertati per garantire un ambiente e una qualità di vita migliori nelle città;

la necessità di adottare un intervento razionale ed efficace per quanto concerne la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, il cui *trend* di crescita rischia di raggiungere il livello di saturazione dell'ambiente;

l'Unione Europea, con l'approvazione del libro bianco « La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte », ha segnalato un percorso chiaro per l'adozione di una politica dei trasporti e delle infrastrutture che coniughi l'efficienza del sistema con una corretta sostenibilità ambientale;

in ambito comunitario è stata data sempre una grande attenzione alla tutela degli *habitat* e alla conservazione delle specie animali e vegetali, da ultimo con la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, denominato « Natura 2000 »;

è significativo il ruolo che l'Unione e le imprese europee svolgono nello sfruttamento predatorio di foreste, nell'importazione di legname illegale proveniente da aree di conflitto e nei processi di certificazione di risorse quali il processo di Kimberely per i diamanti cosiddetti insanguinati,

impegna il Governo

a realizzare una politica dell'ambiente, della salute e della protezione dei consumatori nel pieno rispetto degli orienta-

menti dell'Unione europea, in particolare in materia di applicazione del protocollo di Kyoto sul cambio climatico, di istituzione di un regime di responsabilità ambientale come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 maggio 2003;

a perseguire in ambito nazionale una politica ambientale basata, tra l'altro su:

a) adozione di una politica energetica basata sul ricorso ad energie rinnovabili e alla diffusione ed incentivazione degli interventi per il risparmio energetico;

b) indirizzo della politica nei trasporti verso la mobilità sostenibile, attraverso un riequilibrio modale che benefici i sistemi di trasporto a minore impatto ambientale, lo sviluppo del cabotaggio costiero, la riduzione del consumo di territorio, lo sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo;

c) orientamento della politica delle infrastrutture e della mobilità mediante un sistema di regole, incentivi ed un regime di tariffazione delle infrastrutture europee a sostegno dell'efficienza, del risparmio energetico, della logistica integrata, della sostenibilità ambientale e del riequilibrio modale per lo sviluppo del trasporto ferroviario e del cabotaggio;

d) adozione di iniziative volte a favorire una politica della vivibilità urbana che tenga conto dei miglioramenti connessi ad una riduzione del trasporto motorizzato privato e dell'inquinamento acustico e ad un più corretto ed efficiente uso degli impianti di riscaldamento e di condizionamento; adozione di una corretta azione di salvaguardia e tutela del territorio, basata sui principi della prevenzione e del rispetto delle zone a rischio sismico e idrogeologico;

e) proseguimento delle strategie di azione comunitarie finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla crescita del riuso e riciclo dei materiali, nonché ad un corretto smaltimento dei rifiuti medesimi;

f) implementazione dell'azione comunitaria di tutela degli *habitat*, degli ecosistemi e della biodiversità, anche attraverso l'ampliamento della rete delle aree protette riconosciute a livello comunitario e un più rigoroso rispetto delle direttive « Uccelli » (79/409) e « Habitat » (92/43) in materia di tutela degli animali selvatici e dei loro *habitat*;

g) istituzione di un fondo comunitario finalizzato alla gestione dei siti di Rete Natura 2000;

h) valorizzazione e tutela delle risorse idriche, in modo che un uso razionale e responsabile ne consenta la fruibilità da parte di tutti i cittadini comunitari;

i) correzione delle inadempienze in materia di diritto ambientale considerando che l'Italia è il secondo paese dell'Unione per numero di procedimenti d'infrazione aperti relativi alla cattiva applicazione di direttive ambientali.

9/1798-B/**16**. Pecoraro Scanio, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede interventi per la decontaminazione e la bonifica delle zone inquinate dalle fibre di amianto; l'inalazione di fibre da amianto, come è noto ormai da molto tempo, può determinare malattie diverse, tutte comunque gravissime e caratterizzate da un lungo intervallo di tempo (decenni) fra l'inizio della esposizione e la comparsa delle prime alterazioni e dall'assenza di una terapia efficace: asbestosi, tumori della pleura e del peritoneo (mesoteliomi), tumori del polmone; i mesoteliomi, tumori rari, possono essere considerati spie della esposizione perché sono determinati quasi esclusivamente dalle fibre di amianto;

per le sue straordinarie proprietà fisico-chimiche e per il basso costo l'amianto è utilizzato, per innumerevoli scopi; si calcola che esistano circa tremila tipi di prodotti diversi che lo contengono; l'esposizione professionale all'amianto persiste pertanto nelle più diverse condizioni lavorative;

la legislazione italiana sta lentamente intervenendo su questo delicato problema, regolamentando da un lato al protezione dei lavoratori che si occupano di cicli di produzione che prevedono l'uso di questa sostanza, dall'altro attraverso operazioni di bonifica,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché i decreti delegati in materia di bonifica delle aree contaminate da amianto consentano di eliminare in tempi brevi ogni possibile rischio legato alla presenza di amianto nel nostro territorio.

9/1798-B/**17**. Boato, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

le direttive dell'Unione europea indicano la necessità di una profonda riforma del trasporto merci su strada verso un sostanziale riequilibrio modale della gomma con la rotaia;

il trasporto merci nel nostro Paese risulta fortemente squilibrato a favore della gomma con costi sociali e ambientali insostenibili,

impegna il Governo

ad elaborare strumenti normativi volti a favorire lo sviluppo dell'intermodalità, uti-

lizzando le riserve disponibili per favorire la conversione del trasporto merci verso la ferrovia e il cabotaggio.

9/1798-B/**18**. Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi.

La Camera,

premessi che:

la costruzione di norme che indirizzano i comportamenti umani verso un maggiore rispetto dell'ambiente, oltre alla regolamentazione delle attività, deve essere mirata alla crescita culturale e sociale, in particolar modo, delle nuove generazioni;

la scelta di operare, attraverso una delega all'esecutivo, il riordino e la revisione della più grande e più importante parte della legislazione ambientale attualmente vigente in Italia, comporta per il Governo un onere di maggiore responsabilità proprio nei confronti delle nuove generazioni,

impegna il Governo

ad avviare una grande campagna di formazione e di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani cittadini, sui temi dello sviluppo sostenibile e sul corretto e consapevole utilizzo delle risorse naturali.

9/1798-B/**19**. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ha imposto, anche al nostro Paese, l'adeguamento della normativa in materia ambientale ai principi ispiratori di uno sviluppo che tenga conto sempre più della sicurezza e della salute pubblica, della salvaguardia e della tutela delle risorse naturali;

tra i criteri che devono ispirare la produzione di nuove norme in materia ambientale i principi di « prevenzione », di « precauzione », di « correzione e riduzione » nonché il principio « chi inquina paga », rappresentano quelli che più di ogni altro definiscono, anche sotto un profilo etico, le modalità con le quali gli esseri umani devono interagire con l'ambiente;

impegna il Governo

ad informare la produzione normativa discendente dalla delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale in particolare, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) il principio di « prevenzione », tendente ad evitare la creazione ed il diffondersi di fattori inquinanti e diretto ad impedire il verificarsi di danni alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;

b) il principio di « precauzione », affinché anche di fronte ad una minima possibilità di danni alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente, la mancanza di piena certezza scientifica, non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi;

c) il principio di « riduzione e di correzione » di eventuali inquinamenti o di danni all'ambiente che si siano già verificati;

d) il principio « chi inquina paga » che, fermi restando gli interventi pubblici di risanamento e l'adozione di sistemi di

gestione delle attività umane ambientalmente compatibili, contempra la richiesta di giusto risarcimento per eventuali impatti o danni nei confronti dell'ambiente.

9/1798-B/**20**. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

il riscaldamento del pianeta, i cambiamenti climatici, la crescita dell'imprevedibilità e dell'aumento dei fenomeni estremi sono elementi strutturali connessi all'aumento delle emissioni di gas serra;

tali fenomeni provocano già da tempo gravi danni, inquinamento, calamità, desertificazione, molto spesso con conseguenze drammatiche e luttuose per intere comunità;

esiste il serio rischio, come affermato anche nei più recenti consessi scientifici internazionali, che tali elementi costituiscano, nel medio-lungo periodo, un vero e proprio pericolo per la sopravvivenza stessa del pianeta;

è pertanto necessario assumere, come obiettivo prioritario di qualsiasi scelta di politica di sviluppo, il riferimento a modelli eco-compatibili e ambientalmente sostenibili,

impegna il Governo

ad attuare, attraverso iniziative legislative mirate, gli impegni assunti dall'Italia con la ratifica del protocollo di Kyoto, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi già fissati, investendo risorse economiche e strutturali in attività di riconversione ecologica, in cooperazione sostenibile e, attraverso l'utilizzo di misure

che prevedano incentivi e disincentivi, responsabilizzando le attività industriali e le istituzioni tutte.

9/1798-B/**21**. Abbondanzieri, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che

tutta la normativa ambientale è essenzialmente basata sul principio del « comando e controllo »;

proprio al fine di rendere efficace l'azione regolamentare di tale normativa è necessario aumentare i livelli e le potenzialità delle attività di controllo da parte degli organi preposti rafforzando, in particolare, il ruolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT) e il sistema di coordinamento tra le diverse agenzie territoriali;

è peraltro necessario cercare di armonizzare le caratteristiche proprie della normativa ambientale con la « volontarietà » dell'azione di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente che un sempre maggior numero di attività imprenditoriali mettono in atto;

a tal fine è necessario estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino tali imprese ad utilizzare tecnologie e processi produttivi e di gestione che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare, attraverso interventi legislativi mirati e, in particolare nell'ambito della produzione normativa discendente dalla delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, strumenti economici, finanziari e fiscali volti ad incentivare l'ade-

sione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, ai sistemi di certificazione ambientale previsti dal regolamento europeo 761/2001/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), ovvero introducendo agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo.

9/1798-B/**22**. Sandri, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

tutta la normativa ambientale è essenzialmente basata sul principio del « comando e controllo »;

proprio al fine di rendere efficace l'azione regolamentare di tale normativa è necessario aumentare i livelli e le potenzialità delle attività di controllo da parte degli organi preposti rafforzando, in particolare, il ruolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT) e il sistema di coordinamento tra le diverse agenzie territoriali;

è peraltro necessario cercare di armonizzare le caratteristiche proprie della normativa ambientale con la « volontarietà » dell'azione di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente che un sempre maggior numero di attività imprenditoriali mettono in atto;

a tal fine è necessario estendere l'uso di strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino tali imprese ad utilizzare tecnologie e processi produttivi e di gestione che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare, attraverso interventi legislativi mirati e, in particolare nell'ambito della produzione normativa discendente dalla

delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, strumenti economici, finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dall'Unione europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale complessivo non può essere aggravato; nella adozione di strumenti economici, particolare attenzione va indirizzata a soluzioni concertate e ad accordi volontari tra amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; ad agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale; gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

9/1798-B/**23**. Raffaella Mariani, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Pigionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, è stato

emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridefinisce, tra l'altro, la dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale in numero di novecento ventotto unità;

attualmente il numero massimo di personale non dirigenziale con posizioni di ruolo all'interno di tale ministero non raggiunge le seicento unità;

l'evidente carenza di personale interno, molto spesso, non consente il regolare svolgimento di numerose attività proprie della pubblica amministrazione e tale situazione giustifica la frequente « esternalizzazione » del lavoro nonché il sempre maggiore utilizzo di personale assunto con le cosiddette « procedure flessibili » (contratti a tempo determinato, in convenzione, consulenti ed esperti);

sempre più frequentemente viene denunciata la situazione di precarietà nella quale tali lavoratori versano, causa, oltretutto, di difficoltà operative legate alla discontinuità della loro azione, nonché all'impossibilità oggettiva di maturare un percorso di formazione individuale e collettivo tale da far raggiungere livelli di eccellenza nella pratica lavorativa;

di tale situazione risentono gli stessi lavoratori inseriti nei ruoli del Ministero, che in tale condizione vivono sentimenti di mortificazione della propria professionalità e alienazione dalle competenze e dal lavoro per il quale hanno maturato, negli anni, competenze uniche e da valorizzare,

impegna il Governo

ad avviare tutte le procedure necessarie a:

a) inserire nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le categorie professionali attualmente presenti nell'amministrazione con contratti sottoscritti sulla base delle cosiddette « procedure flessibili »;

b) riattivare, nei tempi più brevi possibili, tutte le iniziative concorsuali interne già avviate e, inspiegabilmente, ferme ormai da anni;

c) promuovere, contestualmente, attività di formazione del personale tutto sulla base delle specificità e delle competenze proprie delle direzioni generali nelle quali è stato articolato il Ministero dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.

9/1798-B/24. Dameri, Lion, Vigni, Reallacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra, Armani, Coronella, Foti, Ghiglia, Stradella, Antonio Barbieri, Lupi, Germanà, Osvaldo Napoli, Dell'Anna.

La Camera,

premesso che:

gli eventi atmosferici degli ultimi anni hanno dimostrato, se ancora ce n'era bisogno, quanto grave sia la situazione di tutto il territorio italiano in ordine al rischio idrogeologico, a quello sismico e al suo assetto complessivo;

in particolare, nell'ultimo anno, si devono registrare eventi che hanno provocato lutti e danni di notevoli proporzioni: dal terremoto che ha colpito la regione Molise alle alluvioni di vaste zone del Nord del Paese, che hanno fatto registrare ancora vittime e ancora gravissimi danni a strutture civili e industriali e a centinaia di piccole imprese;

le cause di tutto ciò, sebbene imputabili ad eventi imprevedibili, avrebbero senz'altro conseguenze minori se solo si attuassero politiche più idonee a prevenirle, quali una maggiore conoscenza del territorio, realizzazione di opere di salvaguardia e di messa in sicurezza di edifici

pubblici e privati, creazione di infrastrutture compatibili, maggiore rispetto per l'ambiente e la natura;

al contrario di quanto ci si sarebbe dovuto aspettare, sia nel documento di programmazione economica e finanziaria approvato dalla Camera solo pochi mesi fa, sia dalle prime informazioni sulla manovra di bilancio per il prossimo anno, è prevista, ancora una volta, una riduzione dei fondi assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le risorse idriche;

allo stesso modo, altre risorse, che negli anni passati erano state assegnate ad altri dicasteri e finalizzate al « risparmio idrico », già ridotte del 50 per cento con la manovra di bilancio dello scorso anno, sono ulteriormente destinate a sparire;

non sono previsti nuovi finanziamenti per i piani di bacino dei maggiori fiumi italiani, tra i quali il Po e l'Arno,

impegna il Governo

ad attuare una netta inversione di tendenza in ordine alle scelte economiche fin qui praticate e, in particolare, a prevedere, un aumento delle risorse previste per la realizzazione delle strutture idonee alla difesa del suolo e alla salvaguardia e messa in sicurezza del sistema idrografico del Paese, attraverso:

a) l'assegnazione di maggiori risorse sui capitoli di bilancio dei diversi ministeri competenti in materia di difesa del suolo, di risanamento idrogeologico e di tutela del territorio, anche attraverso il rifinanziamento delle diverse leggi di spesa ambientale (legge n. 180 del 1993; legge n. 183 del 1989; decreto legislativo n. 152 del 1990);

b) la definizione di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici;

c) l'assegnazione di priorità rispetto ad altre opere pubbliche, come per esempio il Mose o il ponte sullo Stretto, alle misure di agevolazione fiscale per la ri-

strutturazione di edifici privati e di abitazioni e l'estensione e la permanenza di queste agevolazioni negli interventi di prevenzione antisismica;

d) l'aumento delle risorse destinate alla protezione civile, della quale è oltretutto necessario ridefinire le competenze e l'assetto istituzionale.

9/1798-B/25. Chianale, Lion, Vigni, Reallacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che;

in base ai dati forniti dal comando generale dei carabinieri sui risultati dell'operazione condotta su tutto il territorio nazionale e denominata « Fiume amico » al fine di individuare i bacini fluviali maggiormente inquinati, il fiume Basento, in Basilicata, risulta il terzo nella triste classifica dei più inquinati;

il fiume percorre 149 chilometri e sfocia nel mar Jonio nei pressi di Metaponto;

sistematicamente si verificano episodi di morie di pesci e di grave inquinamento che ne pregiudicano l'equilibrio ecologico con gravi ripercussioni su tutto l'ecosistema fluviale;

la gravità della situazione è bene evidenziata nella relazione del comando del nucleo dei carabinieri;

la regione Basilicata ha programmato una serie di interventi per contrastare l'inquinamento del fiume;

occorre anche una importante attenzione del Governo al fine di tutelare l'ecosistema del fiume più martoriato della Basilicata anche per salvaguardare la costa metapontina, che rappresenta una im-

portante area di sviluppo turistico ed è interessata dal grave fenomeno della erosione,

impegna il Governo

a finanziare un programma di intervento a tutela del fiume Basento, finalizzato al ripristino di un *habitat* naturalistico e ambientale che valorizzi il principale corso d'acqua lucano.

9/1798-B/**26**. Molinari, Realacci.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 9, lettera *a*), l'eventuale transizione del regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l'adesione ai consorzi di recupero e riciclaggio;

il CONAI e quei consorzi che si vorranno individuare hanno natura di preminente interesse pubblico,

impegna il Governo

a confermare l'adesione obbligatoria a detti consorzi anche attraverso la richiesta di modifiche statutarie che ne garantiscano un maggior controllo pubblico.

9/1798-B/**27**. Stradella, Foti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene una delega per il riordino della legislazione in materia di aree protette;

nelle aree individuate per la sperimentazione dei parchi nazionali preesistono attività produttive, quali attività estrattiva e simili, anche di rilevante importanza economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mantenere in esercizio le imprese che svolgono le attività di cui in premessa, fatte salve le procedure di salvaguardia e riambientalizzazione delle aree interessate.

9/1798-B/**28**. Carlucci, Stradella.

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, contiene « norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione, l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale », e tra detti « rifiuti di origine animale » risultano annoverati gli scarti di lavorazione primaria del pesce azzurro (acciughe, sarde, sgombri ecc.) da avviare alle successive fasi di conservazione sotto sale e/o sott'olio;

lo scarto derivante dalla tale lavorazione non contiene nessuna tipologia di additivo chimico e non subisce alcun processo di degrado biologico;

nel citato decreto legislativo n. 508 del 1992 viene prevista la possibilità del sotterramento degli scarti di lavorazione, con il conseguente negativo impatto ambientale e con il rischio di inquinare le falde acquifere;

detto scarto di lavorazione ha identica tipologia degli scarti animali derivanti dalle lavorazioni svolte all'interno « delle navi officina » (così definite ai sensi della lettera *s* articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 531),

impegna il Governo

ad emanare opportuni provvedimenti che consentano di poter eliminare gli scarti derivanti dalla lavorazione primaria del pesce azzurro, assimilandoli a quanto effettuato per gli scarti di simile tipologia derivanti da lavorazioni svolte all'interno delle « navi officina », con le metodiche previste alla lettera *f*, 1 allegato 1 del decreto legislativo n. 531 del 1992, rendendole operative con le opportune varia-

zioni che saranno ritenute necessarie dagli organismi tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9/1798-B/**29**. Marinello, Fallica, Angelino Alfano, Scalia, Jacini.

La Camera,

premesso che:

il grave stato di crisi nelle aziende ittico-Bonserviere che effettuano la lavorazione primaria del pesce azzurro (acciughe, sarde, sgombri ecc..) mediante conservazione sotto sale e/o sott'olio derivante dalla diminuita possibilità di reperimento della materia prima e dalla forte concorrenza dei paesi rivieraschi extracomunitari, rende difficile sostanziali modifiche dei cicli di lavorazione;

la lavorazione effettuata non contiene nessuna tipologia di additivi chimici;

i prodotti usati sono essenzialmente acqua e sale marino e pertanto i reflui derivanti dalla lavorazione, se scaricati in mare, non pregiudicano il corpo recettore nell'ambiente,

impegna il Governo

ad emanare opportuni provvedimenti, che considerino i reflui derivanti dalla lavorazione primaria del pesce azzurro non assimilabili ai reflui industriali di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999.

9/1798-B/**30**. Fallica, Marinello, Jacini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 8, lettera *d*), del disegno di legge in esame reca un principio e criterio di delega che prevede lo sviluppo e il coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambien-

tale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 1996/61/CE, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali,

impegna il Governo

a dare attuazione al principio e criterio direttivo richiamato in premessa in coerenza con le normative in materia energetica vigenti o che dovessero intervenire nelle more della predisposizione dei decreti legislativi, tenendo conto in modo particolare dell'esigenza di favorire l'utilizzo di tecnologie avanzate, che associno un alto grado di efficienza ad un basso impatto ambientale per la produzione di energia, di prevedere una disciplina che differenzi chiaramente le fonti rinnovabili da quelle assimilate, e di promuovere l'efficienza negli usi finali dell'energia.

9/1798-B/**31**. Polledri, Didoné, Parolo, Realacci, Saglia.

La Camera,

premesso che:

il trasporto merci su rotaia non ha raggiunto nel nostro Paese i livelli qualitativi e quantitativi di molti altre nazioni europee; gli *standard* di efficienza italiani risultano inadeguati a garantire la necessaria competitività alle nostre imprese produttive e commerciali;

il prevalere del trasporto su gomma causa costi ambientali elevatissimi con evidenti ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini, sui tempi medi di percorrenza delle persone e delle merci e sul grado di competitività delle nostre aziende,

impegna il Governo

a favorire lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale anche mediante adeguati investimenti nell'intermodalità, potenziando gli

interporti esistenti e promuovendo la costruzione degli interporti allo stato in fase progettuale o in via di ultimazione.

9/1798-B/**32**. Jannone.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno dell'erosione sta minando le coste italiane, in particolare nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Calabria;

il fenomeno costituisce un danno anche in termini di sviluppo economico con attività pregiudicate dall'erosione,

impegna il Governo

a stanziare per il 2004, nelle regioni indicate in premessa, adeguate risorse finalizzate alla ricostituzione e al riequilibrio ambientale a contrasto dell'erosione.

9/1798-B/**33**. Lettieri, Oliverio.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno degli incendi rappresenta una piaga a danno del nostro patrimonio ambientale e naturalistico;

il Governo ha più volte annunciato investimenti nella prevenzione,

impegna il Governo

a predisporre, per l'anno 2004, una copertura satellitare antincendio nelle regioni a più alto rischio.

9/1798-B/**34**. Ruta.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 16, del provvedimento in esame si prevede la spesa di 250.000 euro per diffondere la conoscenza

ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione del provvedimento stesso,

impegna il Governo

ad impiegare le risorse di cui trattasi prioritariamente per sensibilizzare l'opinione pubblica al risparmio energetico ed informarla relativamente agli incentivi per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

9/1798-B/**35**. Carbonella.

La Camera,

premesso che:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame è prevista, dai commi 11 e seguenti, l'istituzione di una commissione di esperti,

impegna il Governo

a confrontarsi con le competenti Commissioni parlamentari per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali selezionare i suddetti esperti.

9/1798-B/**36**. Banti.

La Camera,

premesso che:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame è prevista, dai commi 11 e seguenti, l'istituzione di una commissione di esperti,

impegna il Governo

a scegliere i membri di tale commissione prioritariamente tra persone interne all'amministrazione.

9/1798-B/**37**. Frigato.

La Camera,

con riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, lettera *d*), del provvedimento in esame, laddove si è introdotto nella delega al Governo il criterio specifico secondo cui, confermando le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si potrà estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale,

impegna il Governo

a non ridurre, nell'eventuale estensione delle percentuali di territorio sottoponibile a salvaguardia ambientale, la quota di territorio agro-silvo-pastorale nel quale è consentito per legge il prelievo venatorio.

9/1798-B/**38**. Onnis, Benedetti Valentini, Cola, Porcu, La Grua, Patarino, Ruggieri, Vascon, Meduri.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 272, RECANTE DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (4346)

(A.C. 4346 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4346 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 maggio 1985 n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10 Frigato, 2.11, 2.12 e 2.14 Carbonella, 2.13 Stradiotto, 2.15 Camo, 2.7, 2.9 e 2.16 Boccia e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Calzolaio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE,

subordinatamente al recepimento della condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 Calzolaio, 1.13 Giachetti, 1.14 Frigato, 1.15 Ruggieri, 1.16 Banti, 1.17 Giachetti, 1.18 Duilio, 1.19 Fanfani, 1.20 Santino Loddo, 1.21 Frigato, 1.26 Giachetti, 1.27 Marcora, 1.28 Carbonella, 1.29 Boccia, 1.30 Giachetti, 1.31 Camo, 1.32 Delbono e 1.33 Frigato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4346 – Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

(Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

ARTICOLO 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4346 – Sezione 4)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

Sopprimerlo.

1. 12. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avranno luogo entro con le seguenti: sono fissate.

1. 21. Frigato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 1° marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 15 aprile 2004.

1. 1. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 5 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 5 aprile 2004.

1. 2. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 10 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 10 aprile 2004.

1. 3. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 10 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 10 maggio 2004.

1. 4. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 15 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 15 aprile 2004.

1. 5. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 15 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 30 maggio 2004.

1. 6. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 20 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 20 maggio 2004.

1. 7. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 25 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque non oltre la data del 10 maggio 2004.

1. 8. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

1. 13. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 25 novembre 2004.

1. 14. Frigato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 4 novembre 2004.

1. 15. Ruggeri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 20 settembre 2004.

1. 16. Banti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 25 luglio 2004.

1. 17. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

1. 18. Duilio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 25 giugno 2004.

1. 19. Fanfani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 15 giugno 2004.

1. 26. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 31 gennaio 2004.

* **1. 9.** Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 31 gennaio 2004.

* **1. 27.** Marcora.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 30 gennaio 2004.

1. 20. Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 30 maggio 2004.

1. 28. Carbonella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 11 gennaio 2004.

1. 29. Boccia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 10 febbraio 2004.

1. 30. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 15 febbraio 2004.

1. 10. Calzolaio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 5 maggio 2004.

1. 31. Camo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 25 febbraio 2004.

1. 32. Delbono.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 28 aprile 2004.

1. 33. Frigato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2004 con le seguenti: 15 marzo 2004.

1. 11. Calzolaio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 maggio 1985 n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.

1. 40 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: Gli attuali componenti con le seguenti: I componenti attuali.

1. 22. Carbonella.

Al comma 2, sostituire le parole: all'entrata in funzione con le seguenti: all'elezione dei Presidenti.

1. 24. Boccia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento delle votazioni.

1. 25. Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle votazioni.

1. 23. Calzolaio, Spini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dal 31 marzo 2004, i Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 01. Calzolaio.

ART. 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122).

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento della funzione pubblica e previo parere delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. 1. Calzolaio.

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento della funzione pubblica.

2. 2. Calzolaio, Spini.

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della funzione pubblica.

2. 3. Calzolaio, Spini.

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. 4. Calzolaio, Spini.

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

2. 5. Calzolaio, Spini.

Al comma 1, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: , previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. 6. Calzolaio, Spini.

Al comma 1, sostituire le parole: può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi con le seguenti: procede al rinnovo dei.

2. 7. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.

2. 8. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: o alla stipula di nuovi con la seguente: dei.

2. 9. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

2. 10. Frigato.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta mesi.

2. 11. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisei mesi.

2. 12. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

2. 13. Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

2. 14. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

2. 15. Camo.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

2. 16. Boccia.

(A.C. 4346 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

con riferimento alle perduranti difficoltà di recupero, verifica e ricongiunzione dei dati relativi agli elettori italiani residenti all'estero

pur prendendo atto degli sforzi in atto, sia da parte delle autorità consolari che del M.A.E. e del Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a proseguire nell'attività di recupero dei dati anagrafici e consolari degli italiani residenti all'estero con diritto di voto, sia con appositi tavoli di concertazione interministeriale sia sollecitando i comuni a rispondere alle richieste da parte dei nostri consolati al fine di giungere ad una lista completa degli elettori e perché più non si verificano le perduranti discrepanze tra iscritti all'AIRE e liste consolari che, in alcune aree, sono così macroscopiche da potenzialmente inficiare gli stessi

risultati elettorali, non essendo chiaro chi debba e possa effettivamente procedere al voto.

9/4346/1. Zacchera.

La Camera

impegna il Governo

a) ad intervenire presso il governo tedesco perché le procedure di espulsione dei cittadini italiani siano effettuate non in via automatica, ma nel pieno rispetto dei principi che nell'Unione europea disciplinano la materia tanto nel trattato, quanto attraverso la direttiva 64/221 del Consiglio, quanto anche attraverso le decisioni della Corte di giustizia;

b) ad intervenire presso il governo della Baviera perché ai cittadini italiani che ne abbiano il diritto venga riconosciuta la doppia cittadinanza.

9/4346/2. Violante, Innocenti, Spini, Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

l'ulteriore differimento dei termini entro i quali dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo dei Comitati per gli italiani all'estero, previsto dal decreto-legge in esame, appare grave e preoccupante, considerato lo stato di incertezza nella quale verranno nuovamente a trovarsi gli aventi diritto al voto, e la conseguente grave lesione dei presupposti sottesi al principio di democrazia;

nonostante la previsione di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e quella di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, allo stato attuale permangono ancora due diversi elenchi degli aventi diritto al voto, quello presso il Ministero dell'interno, redatto sulla base dei dati forniti dai comuni, e quello presso il Ministero degli esteri, redatto sulla base dei dati consolari;

l'incertezza circa la reale identificazione degli aventi diritto al voto è aggravata dal fatto che le difformità negli elenchi disponibili presso i due Ministeri giungono a prevedere uno scarto di quasi trentamila persone sul totale degli aventi diritto al voto;

le ragioni fornite dal Governo circa le cause dei ritardi nella realizzazione di un elenco unico aggiornato degli aventi diritto al voto appaiono approssimative e non soddisfacenti;

impegna il Governo

anche in considerazione dei numerosi problemi registrati durante la partecipazione al voto in occasione del *referendum* tenutosi lo scorso giugno, a fornire ogni utile chiarimento sullo stato di attuazione della rilevazione dei cittadini italiani all'estero, al fine di garantire con certezza l'esatta identificazione degli aventi diritto al voto.

9/4346/3. Spini.

La Camera,

premesso che:

l'ulteriore differimento dei termini entro i quali dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo dei comitati per gli italiani all'estero, previsto dal decreto-legge in esame, appare grave e preoccupante, considerato lo stato di incertezza nella quale verranno nuovamente a trovarsi gli aventi diritto al voto, e la conseguente grave lesione dei presupposti sottesi al principio di democrazia;

nonostante la previsione di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e quella di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, allo stato attuale permangono ancora due diversi elenchi degli aventi diritto al voto,

quello presso il Ministero dell'interno, redatto sulla base dei dati forniti dai comuni, e quello presso il Ministero degli esteri, redatto sulla base dei dati consolari;

l'incertezza circa la reale identificazione degli aventi diritto al voto è aggravata dal fatto che le difformità negli elenchi disponibili presso i due Ministeri giungono a prevedere uno scarto di quasi trentamila persone sul totale degli aventi diritto al voto;

le ragioni fornite dal Governo circa le cause dei ritardi nella realizzazione di un elenco unico aggiornato degli aventi diritto al voto appaiono approssimative e non soddisfacenti, anche in considerazione dei risultati non ottimali verificatisi nello svolgimento delle ultime elezioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento atto ad assicurare un corretto svolgimento delle operazioni elettorali, mantenendo costantemente aggiornato il Parlamento sull'andamento di tali votazioni e comunicando in modo tempestivo ogni eventuale incongruenza segnalata, anche monitorando in modo chiaro e certo i risultati prodotti dalla prima esperienza di voto per corrispondenza.

9/4346/4. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

l'approvazione in prima lettura al Senato di una proposta di legge di riforma dei Comites, per quanto non del tutto condivisibile nel merito, rappresenta comunque un importante passo in avanti nella direzione di un allargamento dei meccanismi di partecipazione democratica anche nei confronti di chi, pur avendo la

cittadinanza italiana, risiede al di fuori del territorio della Repubblica;

da più parti è stata sollevata l'esigenza che anche la legge istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero, la legge n. 368 del 1989, modificata dalla legge n. 198 del 1998, venga a sua volta modificata ai fine di consentire un coerente aggiornamento e una più compiuta armonizzazione degli organismi di rappresentanza della nostra comunità all'estero;

lo stesso Consiglio generale degli Italiani all'estero, riunito in Assemblea plenaria straordinaria, il 13 dicembre 2002 ha approvato una proposta di modifiche e integrazioni alla legge attualmente vigente;

il reiterarsi di decreti-legge di rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi di rappresentanza democratica degli italiani all'estero è dovuto non solo ai ritardi del Governo nel realizzare un unico elenco aggiornato degli aventi diritto al voto, ma altresì alla mancata approvazione di una legge di riforma di tali organismi;

impegna il Governo

anche ai fine di meglio coordinare le funzioni e i compiti del Consiglio generale degli italiani all'estero con le nuove funzioni attribuite dal provvedimento in esame ai Comitati degli italiani all'estero, a presentare al più presto un disegno di legge di riforma della legge n. 368 del 1989 che, tenendo conto delle esigenze sollevate dagli stessi membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, possa completare il quadro legislativo volto a garantire la più ampia e democratica partecipazione alla vita politica del nostro paese anche per tutti quei cittadini che risiedono al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

9/4346/5. Folena.

La Camera,

impegna il Governo

a garantire che alle elezioni di cui alla presente legge possono partecipare, con le modalità di voto previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, tutti gli iscritti alle liste elettorali sulla base dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, realizzato con il concorso dell'anagrafe di cui all'articolo 2, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52.

9/4346/6. Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

affinché a decorrere dal 31 marzo 2004, i Comitati siano eletti con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

9/4346/7. Ruzzante.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative a tutela delle minoranze linguistiche)

BRESSA. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dai maggiori organi di stampa nei giorni scorsi, il Ministro interrogato, recatosi in Alto Adige, avrebbe testualmente dichiarato: « Non ho mai accettato che in Italia un partito avesse un nome tedesco »;

la *Südtiroler Volkspartei*, fondata nel 1945, si è presentata dal 1948 sotto il predetto nome alle elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, senza che vi fossero contestazioni in merito;

inoltre, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto di autonomia, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e può essere usata quale lingua ufficiale anche disgiuntamente dall'italiano;

è noto che il testo della nostra Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'articolo 116, contiene ben due nomi non italiani: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* —:

se intenda promuovere iniziative legislative per la modifica dello statuto e, più in generale, della normativa a tutela delle minoranze linguistiche. (3-02766)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 2 – Costruzione della terza corsia dell'autostrada del Brennero)

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'audizione in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 30 gennaio 2002 sullo stato dei lavori per la riattivazione e il potenziamento dei trafori e dei valichi stradali di collegamento con altri Paesi europei, il Ministro interrogato aveva sostenuto l'impossibilità tecnica di costruire la terza corsia dell'autostrada del Brennero nel tratto Verona-Brennero;

da notizie apparse nella stampa locale traspare, invece, un nuovo orientamento governativo, teso a procedere alla costruzione della stessa;

inoltre, articoli apparsi sui giornali hanno annunciato l'imminente firma della proroga della concessione per l'autostrada A 22 alla società Autostrada Brennero spa —:

quali siano le intenzioni del Governo sulla costruzione della terza corsia dell'Autobrennero e sulla proroga della concessione. (3-02772)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per rafforzare i controlli a tutela della sicurezza negli aeroscali)

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LA MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano che esisterebbero gravi irregolarità nella gestione della sicurezza all'interno dello scalo aeroportuale milanese di Malpensa, nel quale alcuni settori non sarebbero sufficientemente presidiati dal personale addetto ai controlli, consentendo così sia l'accesso indisturbato di soggetti non ammessi ad aree riservate esclusivamente al personale in servizio presso lo scalo, sia delle facili vie di fuga per chi voglia abbandonare l'aeroporto;

nella notte tra domenica 12 ottobre 2003 e lunedì 13 ottobre 2003 all'interno dell'area dell'aeroporto di Cagliari è stato collocato un rudimentale ordigno senza innesco, introdotto attraverso un buco nella

recinzione accanto alla dismessa aerostazione passeggeri, mentre contemporaneamente venivano manomessi i sigilli di sicurezza del portellone di un MD 80 dell'Alitalia in partenza, la mattina successiva, per l'aeroporto romano di Fiumicino;

nello scalo milanese, in particolare, sarebbe poco controllata l'area riservata ai passeggeri in transito, dalla quale solo negli ultimi mesi sarebbero « spariti » almeno cinque immigrati clandestini, tra i quali anche un bambino di un anno in attesa di essere reimbarcato per il Brasile con la madre, nonché cittadini stranieri sospettati di essere attivisti islamici;

i servizi segreti mediorientali avrebbero segnalato il rientro in Europa dei *mujaheddin* islamici che hanno combattuto in Iraq ed in Afghanistan;

gli agenti di pubblica sicurezza addetti ai controlli avrebbero segnalato già in numerosi rapporti l'esistenza di « buchi » nella rete della sicurezza all'interno dell'aeroporto, nonché dei difetti nel funzionamento delle apparecchiature in dotazione all'istituto di vigilanza privata che si occupa di una parte delle procedure di controllo, soprattutto sui bagagli;

di recente anche la procura avrebbe aperto un'inchiesta circa le irregolarità nelle presenze del personale addetto ai controlli —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere per garantire un sistema di controlli ancora più incisivo all'interno dello scalo aeroportuale milanese ed in tutti gli scali nazionali, in attuazione e nel pieno rispetto del piano nazionale di sicurezza. (3-02767)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 4 – Iniziative a tutela della sicurezza negli aeroscali, anche con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN,

BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono di questi giorni notizie preoccupanti riguardanti la sicurezza dei nostri aeroporti;

oltre all'inquietante episodio avvenuto in Sardegna, è da sottolineare la grave situazione dell'importantissimo aeroporto di Milano Malpensa;

in questo scalo risulterebbero estremamente carenti fondamentali principi di sicurezza relativi al bagaglio in transito, agli accessi alle zone protette, al controllo dei passeggeri e alla possibilità di raggiungere direttamente la torre di controllo e gli aeromobili;

tale situazione desta ovviamente particolare preoccupazione, considerata la perdurante tensione internazionale, con il rischio latente di attentati o altre azioni criminali, anche in relazione al controllo dell'immigrazione clandestina —:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per porre rimedio a tale situazione e non vanificare gli importanti risultati che la cosiddetta « legge Bossi-Fini » sta ottenendo nel controllo dei clandestini. (3-02768)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 5 — Iniziative per migliorare il livello di sicurezza dei cittadini)

LEONI, MINNITI, MONTECCHI, RUZANTE, INNOCENTI, LUCIDI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA e SANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'analisi dei dati riportati dalla relazione al Parlamento sull'attività delle

forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, nonostante l'impegno e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici delle strutture preposte alla lotta al crimine, emerge una preoccupante fotografia circa lo stato della sicurezza dei nostri cittadini;

nel corso del 2002, a differenza di quanto registrato durante il quinquennio che va dal 1997 al 2001, si è verificata una significativa crescita del numero complessivo dei delitti, con un incremento pari al 3,13 per cento, di cui quasi il 60 per cento (58,49 per cento) è rappresentato dai furti, categoria anche questa che è cresciuta rispetto all'anno precedente;

tra i fenomeni che più destano preoccupazione, sia per i rispettivi tassi di crescita che per la pericolosità sociale che li caratterizzano, vi sono senz'altro i dati relativi alle rapine, con un incremento del 5,12 per cento, e ai tentati omicidi, con un incremento del 6,94 per cento rispetto all'anno precedente;

tali andamenti, non certo rassicuranti, sembrano sostanzialmente diffusi tanto al Sud, che al Centro — dove spicca il grave dato delle Marche — quanto al Nord, dove basta citare l'incremento rispetto al 2001 del 20,23 per cento delle rapine e del 28,92 per cento delle estorsioni nella regione Veneto;

a dimostrazione della gravità della situazione, basta citare che nella giornata di lunedì 13 ottobre 2003 diversi episodi criminali hanno colpito il nostro Paese: a Foggia tre feriti in un agguato, ad Ercolano due persone, tra le quali una donna incinta, sono rimaste ferite in una sparatoria, a Villagrande Strisaili (Nuoro) due persone sono state assassinate a colpi di fucile;

le cifre riportate dalla relazione ministeriale smentiscono clamorosamente non solo le roboanti promesse della campagna elettorale, ma anche le più recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di accresciuta sicurezza dei cittadini e di significativi suc-

cessi nella lotta al crimine, oltre che le iniziative propagandistiche, come il cosiddetto poliziotto di quartiere —:

alla luce dei dati che lo stesso ministero della difesa ha fornito, quali siano le reali e concrete strategie, nonché le relative risorse finanziarie, che il Governo intenda approntare per migliorare i risultati del lavoro delle forze dell'ordine e garantire un reale miglioramento della sicurezza dei cittadini. (3-02769)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 6 – Iniziative per scongiurare la chiusura del Centro di informazione Onu in Italia)

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 dicembre 2003 è prevista la chiusura del centro di informazione dell'Onu in Italia e l'apertura di un unico centro a Bruxelles;

gli ultimi eventi internazionali hanno confermato l'esigenza di rafforzare il ruolo e la presenza dell'Onu, anche attraverso una più efficace presenza nel territorio, e di proseguire nel lavoro di informazione e sensibilizzazione su tematiche importanti, quali la pace, lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza sociale ed altre;

l'eventuale conferma della chiusura del centro di informazione dell'Onu sarebbe un segnale politico negativo, che allontanerebbe ancor di più i cittadini dall'importante funzione che l'Onu deve esercitare —:

quali iniziative intenda adottare, presso le opportuni sedi, al fine di scongiurare la chiusura della sede Onu in Italia. (3-02770)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 7 – Interventi di ristrutturazione presso la base americana per sommergibili nucleari situata nell'isola de La Maddalena)

DEIANA e PISA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da fonti di stampa nazionale e locale, confermate da dichiarazioni di amministratori locali, si apprende che il progetto di ampliamento della sede della *Navy support activity*, presente nell'isola de La Maddalena dal 1972, più volte negato in sede parlamentare dai rappresentanti del Governo, è stato invece confermato e approvato da una nota del ministero della difesa, datata 30 settembre 2003, inviata alla giunta regionale, al commissario di Governo per la regione autonoma Sardegna, all'ufficio territoriale del Governo e al comando militare marittimo autonomo in Sardegna;

nella sostanza il piano prevede non migliorie strutturali, bensì un'operazione che porterebbe alla trasformazione dell'attuale sito d'attracco per sommergibili — dalla concessione del 1972 nella baia di Santo Stefano staziona una nave appoggio, nella cui stiva è stoccata una notevole quantità di barre radioattive per i propulsori nucleari dei sottomarini — in una vera e propria base, con tanto di servizi logistici e residenze, per un totale di 52 metri cubi contro gli attuali 18;

il presidente della commissione ambiente e parchi della Sardegna dichiara di aver appreso da fonti attendibili che a Santo Stefano — La Maddalena starebbero per arrivare altri sei sottomarini a propulsione nucleare, in aggiunta ai due che stazionano abitualmente nel sito, e che alcuni degli edifici del progetto presentato sono finalizzati allo stoccaggio di materiali speciali non meglio precisati;

sul progetto della *Navy support activity* è previsto un « magazzino di stoccaggio per materiali/rifiuti speciali e/o soggetti a scarica controllata » con una

volumetria di 1985 metri cubi, che comporta un aumento di volume totale rispetto all'attuale di 1277 metri cubi;

tutto l'intero complesso immobiliare viene previsto, ad avviso dell'interrogante, in manifesto disprezzo delle norme urbanistiche vigenti a livello regionale e dei vincoli stabiliti sulle volumetrie da ubicarsi nella cmosa costiera dell'area levante dell'isola di Santo Stefano;

la sezione Usa nel progetto n. 080-02/0625, MCON P 995, « Migliorie infrastrutturali dell'area di supporto logistico », produce, ad avviso dell'interrogante, illegittima autocertificazione, in quanto le opere in questione non rispondono ai requisiti necessari per essere considerate opere correlate alla difesa militare, né le strutture incluse nel progetto sono in ottemperanza con la pertinente normativa italiana;

si rileva che a tutt'oggi non esiste autorizzazione della commissione mista costruzioni del ministero della difesa;

il comitato paritetico per le servitù militari in Sardegna ha espresso, già da tempo, parere sfavorevole al progetto statunitense;

il Ministro interrogato, con un documento datato 30 settembre 2003, respingendo il parere espresso dai rappresentanti della regione Sardegna, autorizza l'esecuzione dei lavori del progetto Usa, definendoli « urgenti, indispensabili e indifferibili (...) e conformi agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia », avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

il presidente della giunta regionale della Sardegna, su pressione dell'opinione pubblica isolana, ha dichiarato di aver fatto conoscere il suo dissenso in merito alla decisione del Ministro interrogato, attraverso una lettera indirizzata anche all'onorevole Fini e all'onorevole Berlusconi, comunicando di aver chiesto la sospensione dell'autorizzazione ministeriale, in attesa che il Consiglio dei ministri riesamini la questione e proceda al suo annullamento;

il ministero della difesa, a seguito dei disaccordi espressi degli amministratori locali e dell'opinione pubblica sarda, ha fatto sapere che nell'area di supporto logistico della base navale americana di Santo Stefano non è previsto nessun ampliamento, ma solo opere di bonifica ambientale dei manufatti e delle strutture esistenti, negando, ancora una volta, l'evidenza scritta nero su bianco nel progetto della *Navy support activity*, dove alla pagina 1 punto 3 — descrizione delle opere — è testualmente scritto: « Questo progetto provvederà a demolire le strutture esistenti presso l'area portuale di Santo Stefano, in quanto obsolete e inadeguate, costruendo al loro posto le seguenti strutture di supporto navale... » e di seguito vengono riportate singolarmente tutte le nuove edificazioni, per un totale appunto di 52 mila metri cubi contro i 18 mila preesistenti —:

se il Governo non ritenga che decisioni tanto importanti debbano essere sempre e comunque prese in accordo con le istituzioni locali, senza confliggere con atti pubblici e disposizioni messi in atto dai poteri territoriali, e se non ritenga che accordi internazionali, che hanno conseguenze negative tanto rilevanti e crescenti sulla sovranità territoriale, sulla sicurezza dei cittadini e sulla salute ambientale, non debbano essere ridiscussi in ambito internazionale e secondo le modalità previste, a partire dagli interessi delle popolazioni locali. (3-02771)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 8 – Definizione dei procedimenti per il pagamento rateale dei debiti iscritti a ruolo da enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

GIANFRANCO CONTE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stata prevista la

possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, « nel limite massimo di 60 mesi con procedimento motivato degli stessi enti impositori »;

il legislatore ha voluto consentire ai soggetti obbligati, sia pure a determinate condizioni, quali le oggettive incertezze interpretative delle disposizioni contributive o il fatto doloso di terzi, di poter ripartire in più quote il proprio debito;

con nota del marzo 2003, quindi già con sette mesi di ritardo, l'Inps ha an-

nunziato l'emanazione di disposizioni attuative della norma: tali disposizioni risultano a tutt'oggi non emanate —:

in considerazione dell'oggettivo interesse di numerosi datori di lavoro e soggetti obbligati, se non intenda sollecitare gli enti previdenziali ad una rapida definizione dei procedimenti tramite i quali è possibile accedere alla rateizzazione e se non ritenga opportuno, stanti le difficoltà del quadro economico-produttivo, estenderla alla generalità dei casi. (3-02773)

(14 ottobre 2003)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 375 — SENATORI FASSONE ED ALTRI: INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE, NONCHÉ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (2189) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIACCO ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; PISAPIA; CIMA ED ALTRI (340-691-2190-2733)

(A.C. 2189 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2189 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 Pisapia e 3.3 Maura Cossutta, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2189 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia

nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

(A.C. 2189 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia ».

(A.C. 2189 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

« CAPO I. — Dell'amministrazione di sostegno.

ART. 404. — (*Amministrazione di sostegno*). — La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

ART. 405. — (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'inca-*

rico e relativa pubblicità). — Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

ART. 406. — (*Soggetti*). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

ART. 407. — (*Procedimento*). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti,

degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

ART. 408. — (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). — La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione

dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

ART. 409. — (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). — Il beneficiario conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

ART. 410. — (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). — Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

ART. 411. — (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). — Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

ART. 412. — (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). — Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

ART. 413. — (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). — Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano

determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione ».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: « prima dell'approvazione » sono sostituite dalle seguenti: « prima che sia decorso un anno dall'approvazione ».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo l'articolo 404 è aggiunto il seguente:

« ART. 404-bis. — L'attività dell'amministratore di sostegno è volontaria.

Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che

sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità.

Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione ».

3. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, dopo l'articolo 404 è aggiunto il seguente:

« ART. 404-bis. — Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità. Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione ».

3. 3. Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso, articolo 408, sopprimere l'ultimo comma.

3. 2. Maura Cossutta.

(A.C. 2189 — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

« CAPO II. — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale ».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 414. — *(Persone che possono essere interdette)*. — Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente

che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione ».

(A.C. 2189 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: « possono essere promosse dal coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente ».

(A.C. 2189 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 ».

(A.C. 2189 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 ».

(A.C. 2189 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: « del coniuge, » sono inserite le seguenti: « della persona stabilmente convivente, ».

(A.C. 2189 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

« Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore ».

(A.C. 2189 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ».

(A.C. 2189 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

(A.C. 2189 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario ».

(A.C. 2189 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono

esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, capoversto ART. 46-bis, sostituire dalla parola: previsto fino alle parole: n. 488 con le seguenti: unificato previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

13. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2189 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: « curatore » sono inserite le seguenti: « , amministratore di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: « e dell'inabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno ».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione ».

(A.C. 2189 – Sezione 20)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

1. All'articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b*), al numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *a*), numero 8, le parole: « , quando l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata » sono sostituite dalle seguenti: « , quando l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno sono state revocate ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: « *m*) ai provvedimenti di interdizione di inabilitazione e di amministrazione di sostegno quando esse sono state revocate ».

18. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2189 – Sezione 21)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di

amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti ».

(A.C. 2189 – Sezione 22)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: ZELLER ED ALTRI; MEREU ED ALTRI; CÈ ED ALTRI; DI TEODORO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992 (1723-2340-2547-2841-3539)

(A.C. 1723 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » è aggiunta la seguente: « , il veneto ».

3. 01. Luciano Dussin, Bricolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » sono aggiunte le seguenti: « , il piemontese, il provenzale ».

3. 02. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 1723 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 Maran, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.13, Zeller, e sugli articoli aggiuntivi 3.01 Dussin e 3.02 Guido Giuseppe Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1723 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata « Carta ».

(A.C. 1723 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

(A.C. 1723 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 3.**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORI-
TARIE***Articolo 8, paragrafo 1:*

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera b(ii) con la seguente:

b(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b(iii).

3. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera b(iii) con la seguente:

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b(iv).

3. 1. Maran, Boato, Bressa, Leoni.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera c(ii) con la seguente:

c(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c(iii).

3. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera c(iii) con la seguente:

c(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c(iv).

3. 2. Maran, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, sostituire la lettera d(ii) con la seguente:

d(ii): lingue delle popolazioni parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d(iii).

3. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii), aggiungere la seguente:

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

3. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:

e(ii): lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese e il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 1, sostituire la lettera c(ii) con la seguente:

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 1, sostituire la lettera c(iii) con la seguente:

d: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

3. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese.

3. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 9, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese.

3. 12. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, dopo Articolo 9, paragrafo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 9, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 10, paragrafo 3, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;

3. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 10, paragrafo 3, sostituire la lettera b con la seguente:

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, e il ladino.

3. 15. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sostituire la lettera a(iii) con la seguente:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e di quelle parlanti il friulano e il sardo.

3. 3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Maran, Boato, Bressa, Leoni, Collavini.

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e delle popolazioni parlanti il francese, il ladino, il friulano, lo sloveno e il sardo.

3. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno.

3. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:

f(ii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno.

3. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera b con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera e con la seguente:

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 14, paragrafo 1, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 23. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Ai fini di cui all'articolo 4 della Carta sono fatte salve le norme nazionali vigenti più favorevoli.

3. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera a) della Carta, nel rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI saranno introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friuliana e sarda senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. 04. (Testo modificato nel corso della seduta) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » è aggiunta la seguente: « , il veneto ».

3. 01. Luciano Dussin, Bricolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dopo la parola: « occitano » sono aggiunte le seguenti: « , il piemontese, il provenzale ».

3. 02. Guido Giuseppe Rossi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

